

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3121 del 21/06/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta IDROKINETIK S.R.L. con sede legale nel Comune di Occhiobello (RO), Via dell'Industria n. 14/18 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Bologna n. 453. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di poliambulatorio di medicina fisica e riabilitazione, con annessa piscina fisioterapica.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3212 del 18/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 8901/2021/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **IDROKINETIK S.R.L.** con sede legale nel Comune di Occhiobello (RO), Via dell'Industria n. 14/18 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Bologna n. 453. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **poliambulatorio di medicina fisica e riabilitazione, con annessa piscina fisioterapica.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 10.03.2021, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al Prot. di Arpae il 16.03.2021, con il n. PG/2021/41279, presentata allo stesso SUAP, Protocollo istanza SUAP n. 31847 in data 10.03.2021, dalla Ditta IDROKINETIK S.R.L., nella persona di Guerzoni Mattia, in qualità di Amministratore Unico, con sede legale nel Comune di Occhiobello (RO), Via dell'Industria n. 14/18 e impianto nel Comune di Ferrara, Via Bologna n. 453, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di poliambulatorio di medicina fisica e riabilitazione con annessa piscina fisioterapica;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per una nuova attività richiedendo di ottenere i titoli abilitativi per le matrici scarichi (scarico acque reflue industriali e civili) e rumore;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e, in particolare, l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. n. 21/2012;

la L. n. 447/95;

VISTA altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

VISTA, in particolare, la seguente documentazione allegata all'istanza:

- Comunicazione di rispetto dei valori di emissioni e immissione di rumore (art. 8 del Regolamento comunale sulle attività rumorose);

VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 03.06.2021 (Prot. Arpae n. PG/2021/87683 del 03.06.2021), con cui ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Qualità Ambientale dello stesso Comune, Prot. n. 27140-21 del 01.06.2021, in merito alla matrice scarichi, con le prescrizioni indicate nel parere di HERA S.p.A, Prot. n. 52911/21 del 01.06.2021 e in merito alla matrice rumore;

VISTE le considerazioni espresse nel parere del Servizio Qualità Ambientale del Comune di Ferrara sopra citato e in particolare che:

- la richiesta di AUA è avviata a seguito di progetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso senza aumento di carico urbanistico e fusione di n. 3 unità con creazione di un'unica unità a destinazione poliambulatorio di medicina fisica e riabilitazione con annessa piscina fisioterapica;
- le acque di processo sono trattate in impianto di filtrazione composto da n. 2 filtri a sabbia dotati di valvola selettiva multiforme per le operazioni di filtrazione, controlavaggio, risciacquo, riciclo e scarico, comprensivo di dosaggio soluzione decolorante;
- i reflui civili sono pretrattati in vasche biologiche e pozzetti degrassatori;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla Ditta **IDROKINETIK S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Occhiobello (RO), Via dell'Industria n. 14/18, codice fiscale e p.IVA n. 01279900292 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Bologna n. 453, per l'esercizio dell'attività di **poliambulatorio di medicina fisica e riabilitazione, con annessa piscina fisioterapica**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al	Comune

	Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico di **Classe "C"**, nella pubblica fognatura di tipo "misto" di Via Bologna autorizzato con il presente atto, è quello delle acque reflue industriali decadenti dagli impianti tecnici a servizio dell'attività di piscina – contro-lavaggio filtri e acque reflue domestiche, indicato con la sigla **"S1"** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - Tavola 6/Revisione 2** - Aprile 2021;
2. Con il presente atto si autorizza anche lo scarico nella pubblica fognatura di tipo "misto" di Via Bologna, delle acque reflue domestiche, indicato con la sigla **"S2"** nella stessa planimetria;
3. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - Tavola 6**, sopra citata e nella relazione tecnica acquisita agli atti d'ufficio;
4. Lo scarico delle acque industriali **"S1"** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 3, Allegato 5, colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi**, ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
 - **PC1** pozzetto campionamento acque di processo;
5. In concomitanza con la conclusione dei lavori la Ditta deve provvedere:
 - a) all'identificazione mediante **targhetta esterna** o altro sistema identificativo, del **punto di campionamento "PC1"**;

b) all'installazione divisionale contaltri/misuratore di portata sulla linea acqua di reintegro vasca piscina;

6. Al termine dei lavori prescritti al precedente punto 5., la Ditta deve darne immediata comunicazione, corredata di materiale fotografico, ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia - Area Ferrara, ad Arpae-Ferrara ed al Comune di Ferrara;
7. Il divisionale contaltri/misuratore di portata installato sulla linea di reintegro vasca piscina dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento. In caso di sostituzione si deve darne comunicazione ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia - Area Ferrara, ad Arpae-Ferrara ed al Comune di Ferrara;
8. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
9. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto deve essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto da parte di SUAP;
10. La misurazione dello scarico produttivo avverrà per differenza di lettura fra il contatore generale e i divisionali per il reintegro della vasca;
11. I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
12. Tutti i rifiuti originati dall'attività devono essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le

operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

13. Il titolare dello scarico dovrà osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
14. La Ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili, compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
16. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa che:

- la Società HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione – Area Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;
- al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo

campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico Integrato;

- la Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

Si precisa che in caso di segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla Ditta, al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia a HERA S.p.A., al Servizio Qualità Ambientale del Comune di Ferrara e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.